

BGE 40 II 102

Bundesgericht (BGE), 1914-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_40_II_102

FR: ATF 40 II 102

IT: DTF 40 II 102

Volltext

Erbrecht. No 21. 21. Sentenza 2 aprile 1914 della IIa sezione civile nella causa Lucchini, attori. contro Koroni, convenuta. L'azione di divisione di un' eredita proposta in Svizzera e concernente la successione di persone svizzere decesse in Svizzera sono da giudicarsi a stregua del ces anche se si tratta di stabili siti in Italia. Non proponibile dell' appello. al TF s?IIa domanda di erezione di inventario. - Applicabilita dell' art. 612 e suoi requisiti. - Art. 56-58 OGF. 538, 568, 612, 613, 620, ces. ' :t: - Nelluglio del 1912 moriva in Lugano Emilia Lucchini; nel settembre susseguente la seguiva nella tomba il marito Pietro Lucchini. Essi lasciavano eredi i figli Emilio Riccardo e le figlie Marianna maritata Moroni, Chiara maritata Monico e Pia maritata Casella. Gli eredi procedettero il 25 giugno 1913 ad una prima divisione della sostanza materna e paterna, dalla quale furono esclusi gli stabili seguenti siti in Italia : a) una filanda a Casanova con essiccatoi a Verona; b) un terreno con annessi fabbricati a Verona. In data 31 ottobre 1913 i coeredi Riccardo Emilio Chiara e Pia domandavano alla Pretura di Lugano-Citta ; . 10 che gli stabili suddetti fossero venduti al pubblico mercato per un prezzo non inferiore a quello di perizia ; e non essendo il mercato, fossero licitati fra tutti i coeredi e per il miglior prezzo. ritenuto che tanto l'incanto quanto la licitazione avessero luogo giusta le norme dettate in proposito dalla legislazione italiana ; 2° che delle pratiche occorrenti per l'esecuzione di detta realizzazione, ivi comprese quelle per la scelta dei periti e del notaio, fosse incaricato il signor Carlo Pernsch in Lugano, direttore della Banca della Svizzera Italiana. B.i-';;~. . . C. - Con sentenza 20 novembre 1913 il Pretore di Lugano-Citta ammetteva quasi completamente le do- Erbrecht. No 21. 103 mande degli attori come all'istanza loro 31 ottobre 1913. Dal quale giudizio essendosi appellata la convenuta, e, adesivamente, anche gli attori, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino giudicava il 5 febbraio 1914 : 1° 11 rimando degli atti per l'assunzione delle prove non e accordato. 2° La domanda d'inventario formulata dalla signora Moroni non e ammessa nel senso dei considerandi. 3° a) Gli stabili filanda di Casanova con essiccatoi a Verona saranno venduti al pubblico incanto mediante due esperimenti d'asta. §. Nel primo di questi esperimenti la delibera non potra avvenire ad un prezzo inferiore alla stima. Al secondo esperimento invece la delibera potra essere fatta al maggior offerente, indipendentemente dal valore di stima. b) E ordinata una perizia diretta a stabilire se il terreno con annessi fabbricati a Verona (esclusi l'essiccatoio e la quarta parte riconosciuta di proprieta esclusiva di Riccardo Lucchini) sia divisibile senza considerevole perdita di valore. §. Nel caso in cui la perizia stabilisse la indivisibilita del suddetto terreno e fabbricato, essi dovranno essere venduti al pubblici incanti secondo le norme di cui al dispositive a. Nel caso in cui invece gli immobili suddetti fossero dichiarati divisibili senza considerevole perdita di valore, si procedera alla divisione in natura a stregua del ces. c) La nomina del 0 dei periti, le operazioni peritali e quelle riferentisi ai pubblici incanti e alla divisione avranno luogo in base alla legge italiana, a cura del signor direttore Carlo Pernsch, nella qualita di amministratore dell'eredita. 40 Le

spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di giustizia di questa sede in 20 fr., oltre le spese di stampa, bollo, intimazione e di cancelleria, sono caricate alla comunione ~edi Luechini, anticipate intanto dagli istanti Emilio Lucchini e liti consorti. 104 Erbrecht. N° 21. D. - Contro questo giudizio la parte convenuta insorge presso il Tribunale federale con atto di appellazione 4 marzo 1914 introdotto nel modo e nei termini di rito. Essa domanda : ({ 10 Annullata l' appellata sentenza, gli atti di causa sono » rimandati all'istanza cantonale la quale provvedera : }) a) A che siano depositi negli atti del giudizio tutti i » documenti di acquisto delle proprietà stabili di Verona » e Casanova lasciati dalla defunta Emilia Luechini e siano » assunte le prove testimoniali da essa offerte. » b) A che sia proceduto nei modi di legge alla forma- » zione dell'inventario e stima delle attività e passività » tutt'ora indivise lasciate dai defunti coniugi Pietro ed » Emilia Luechini di Lugano, compresi i beni posti a Verona » e Casanova, allo scopo di procedere alle operazioni di » legge per lo scioglimento della comunione di tutti i beni » inventariati. }) c) A che siano nominati periti per riferire se la filanda » di Casanova e gli essiccatoi a Verona possano essere attribuiti e venduti separatamente l'uno dall'altro, e se il » tenuto con annessi fabbricati a Verona sia divisibile » senza perdita considerevole di valore. D) 2° L' Autorità cantonale in seguito procederà a nuovo » giudizio della questione reale attribuzione della vendita » degli stabili a Verona e Casanova, osservando nell'event- »ualità di inattuazione le disposizioni della Legge di attuazione (Proc. civ. it. 8852 e seg., 825 e 835), riservata ogni » ragione degli interessati a seguito della rinuncia della)} qualità di amministratore fatta dal signor Pernseher.)} Subordinatamente: » La filanda a Casanova e gli essiccatoi a Verona, esclusi » il terreno e gli altri fabbricati annessi allo stesso, previa » descrizione e stima, saranno assegnati ai fratelli Emilio » e Riccardo Luechini, attribuendo al ciascuno di detti » stabili a ciascuno di essi mediante sorteggio, con imputazione del prezzo di stima nella rispettiva quota ereditaria. Erbrecht. N° 21. 105)) Le spese dell'istanza federale e di quelle cantonali » sono a carico degli istanti fratelli e sorelle Luechini. D) E. - Uditi i patrocinatori delle parti. Considerando in diritto: 10 - La sentenza querelata consta di punti e diversi sono i punti dell'appellazione con la quale la convenuta la impugna. Gioverà dunque conoscere della proponibilità dell'appello edella sua ammissibilità nei rapporti di ogni singolo punto in litigio, partendo dai principi seguenti : a) In via generica, e prescindendo da questioni speciali di cui si tratterà separatamente, l'appellazione si appalesa proponibile. Nel suo insieme, l'azione introdotta dagli attori e un'azione di divisione dell'eredità dei coniugi Luechini, azione ristretta dalle istanze cantonali (sentenza di appello, pag. 5), per la posizione assunta dalle parti, ai beni siti in Italia di cui fu sopra parola. Quest'azione è di natura civile ed è da giudicarsi a norma dei disposti del Codice civile svizzero. A ciò nulla muta la circostanza che gli stabili ~u cui porta l'azione non sono situati in Svizzera. Trattandosi di beni appartenenti a persone di nazionalità svizzera, debbesi al loro domicilio in Svizzera, non v'ha dubbio che la legge svizzera trovi la sua applicazione anche in riguardo agli stabili in questione. L'art. 538 CCS infatti dispone che la successione si apre per l'intero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto, dove deve venir proposta anche l'azione di divisione dell'eredità. La legge dunque considera il foro del domicilio, il diritto del luogo di domicilio e il patrimonio della successione come una unità, indipendentemente dal luogo dove le singole parti di questa successione si trovino : il giudice svizzero applicherà le norme del diritto svizzero a tutte le questioni che hanno tratto a divisione del patrimonio relitto da uno svizzero che è deceduto al suo domicilio in Svizzera. Applicando gli enunciati principi alla questione in esame, si arguisce anzitutto che la presente vertenza è appellabile a questo Tribunale sotto l'aspetto

di azione di divisione, AS 40 11 - 1914 8 106 Erbrecht. Ne 21. poiche quest'azione fu de-
eis a ed er a da d e ei- dersi a stregua del diritto federale (art. 56 e 57 OGF). E poi fuor di
dubbio ehe la sentenza e~t?nale, per quanto essa eonerne la divisione (dispo- SItIVI 3 a,
b e c) e le spese (dispositivo 4), e una sen- te n z a dirn e r i t 0 pronunciata in u 1 tim a i 8 ta
n z a dalle competenti AutoriÜl (art. 58 OGF). b) Altra e la situazione in riguardo al
dispositivo eon- c~rmente la domanda di E'rezione di inventario (disposi- tIvo 2°). In
confronto di questo dispositivo i requisiti dell'appellazione a questa Corte non sono dati,
poiehe, su questo punto, la sentenza cantonale non riveste il ea- rattere di una sentenza di
mento (art. 58 OGF). L'erezione di un inventario infatti altro non e se non una misura pro. v
v i s i o n a l e intenta ad informare gli eredi sulla eonsistenza dell'eredita e sulle eonseguenze
dell'adizione : provvedimento essenzialmente assiecurativo e non di fondo ~oiehe l'ascia del
tutto intatte le ragioni delle parti sun~ SIUeeeSSIOne stessa (confronta l'art.568 CCS),
specialmente quando, come nella specie, l'inventario vien richiesto ? 0 p? l'adizion~
del~'eredita e eioe non aHo seopo di ln~agme per la rmunCla aHa suceessione (art. 556
CCS). Il TrIbunale federale non puo dunque entrare nel merito del- J'appeHazione sul
dispositivo 2° della querelata sentenza. . 20 - Pas~ando quindi ai diversi punti
dell'apelJazione. SI osserva eIO ehe segue : a) b) c) L~ prima parte deHa
domanda lc e eaduca, poiche le parh eonvennero davanti al Pretore (vedi il verbale
dell'udienza 20 novembre 1913) di considerare la fiJanda e. gli essiccatoi come «indivisibili
» : non esiste quindi liti- gLO su questo punto e torna inammissibile la nomina di periti a
decidere di eosa pacifiea in atti. Tuttavia questa Corte eonsente neH'opinione espressa
dall'istanza eanto- nale (pag. 6 delJa selltenza), a mente delJa quale l' {i indi- _ !.recht. N°
21. 107 visibilita» degli enti indicati non e 0 g g e t t i v a nel senso dell' arte 613 CCS,
sibbene soggettiva e transeunte : essi non formano un eomplesso per I 0 r 0 n a t u r a, ma
per ammissione delle parti, Je quali, diehiarandoli indivisibili, altro non vollero se non
esprimere il loro apprezzamento ehe l'unione di questi beni fosse vantag- gio;;a dal punto di
vista economieo e ehe, dividendoli, essi perderebbero assai del loro valore. Donde, nella
specie. l'applicabilita dell'art. 612 CCS e non dell'art. 613, come pretende Ja eonvenuta. La
seconda parte poi della domanda lc (se il teITeno eon annessi fabricati a Verona sia
divisibile senza perdite con- siderevoli) e stata am m e s s a dall'impugnata sentenza (vedi
dispositivo 3b) .•• d) 30 Passando finalmente all'esame della domanda subordinata, le
brevi considerazioni ehe seguono varranno a dimostrarne J'infondatezza : Eselusa, per i
motivi suindicati (vedi eonsiderando 2c di questa sentenza), l'applicabilita dell'art. 613
CCS, la questione sta tutta nel sapere quale dei modi previsti dall'art. 612 sia da adottarsi
per Ja divisione degli sta- bili in Verona e Casanova e per il terreno eon annessi fabricati
(escluvo l'essiccatoio e la qua.ta parte di pro- prieta di Riccardo Luechini), qualora la
perizia stabilisse la sua indivisibilita (vedi dispositivo della sentenza 3b, §). In altri termini,
si tratta di ricercare se questi beni siano da a t t r i b u i r s i ad uno 0 parecchi degli eredi,
come vuole la convenuta, 0 invece da vendersi ai pubblici incanti, come propongono gli
attori e con 10ro ha ammesso il giu- diee cantonale. Ridotto il quesito in questi termini, non
sembra arduo l'aceertarsi ehe l'istanza cantonale ha retta- mente interpretato la legge e ha
giudieato in modo ad essa conforme. Tanto l'art. 612 ehe l'art. 620 CCS suppon- gono ehe
l'erede cui sarebbero da attribuire gli enti in questione (oggetti ehe, se divisi, perderebbero
delloro 108 Erbrecht. N° 21. valore, art. 612 eap. 1°, 0 azienda agrieola eostituente una
unita eeconomica, art. 620) s i a d i b P o s t 0 a d a s s u- m e r l i e eioe ne faccia formale
domanda 0 per la meno non vi si opponga : requisito questo ehe non si verHiea nel easo in
esame. L' art. 620 poi e esel uso nella speeie dalla semplice eireostanza ehe e~so eonerne

esclusivamente aziende agricole, non imprese commerciali, le quali solo sono oggetto della presente vertenza: mentre dal capoverso secondo e terzo dell'art. 612 risulta chiaramente che l'attribuzione degli oggetti indivisi all'uno od all'altro degli eredi dalla legge non è necessaria se non ove tutti i coeredi vi abbiano aderito, ciascuno di essi avendo il diritto di domandare la spartizione del prezzo dividita. Nella specie dunque, nessun degli eredi domandando che i beni in questione gli vengano attribuiti, gli attori anzi opponendosi a che ciò venga fatto in loro confronto, e non esistendo quindi l'accordo degli eredi « sulla divisione sull'attribuzione » (art. 612, cap. 2), ne consegue che non esiste altra via legale per por fine alla comunione se non quella della vendita all'incanto edella divisione del prezzo d'asta. Le modalità poi di questa vendita (se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi, se dopo un solo o dopo un doppio esperimento d'asta ecc.), sono da stabilirsi dall'Autorità in difetto di accordo (art. 612 cap. 3°). Il Tribunale di Appello, Autorità la cui competenza non fu impugnata, ha preso in proposito gli opportuni provvedimenti i quali non furono oggetto di speciale impugnativa e sembrano del resto, affatto conformi alla legge ed alle circostanze; - il Tribunale federale pronuncia: L'appellazione è respinta ai sensi dei considerandi e viene confermata la sentenza 5 febbraio 1914 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino. *Sachenrecht*. N° 22; III. *SACHENRECHT DROITS REELS* 109 22. Sentenza 2 aprile 1914 della IIa Sezione civile nella causa S. A. Brunshwyler, attrice, contro Amministrazione del fallimento C. Müller e moglie, convenuta. Patto di riserva di proprietà. - Applicabilità dell'antico diritto se la convenzione fu pattuita prima dell'entrata in vigore del ces. - Sua liceità. - La distinzione tra mobili ed immobili era retta dal diritto federale anche prima del ces. - Improduttività di effetti del patto quando gli oggetti su cui esso porta sono divenuti immobili. - Art. 1 tit. fin. ces. . . 4 . - In seguito a contratto del 10 luglio 1909, la Ditta S. A. Brunshwyler, in Locarno, eseguiva nella villa di Carlo Müller in Orselina un riscaldamento centrale. Il contratto, redatto in tedesco e chiamato contratto di « fornitura e di costruzione » (*Lieferungs- und Erstellungsvertrag*) e firmato da una parte dal committente (*Besteller*) e dall'altra dagli appaltatori (*Unternehmer*) S. A. Brunshwyler, e contiene le clausole seguenti: a) Prezzo di appalto 3950 fr., da pagarsi rate, la prima di 1000 fr. al principio dei lavori e le altre di 250 fr. cadauna per trimestre fino al tacitamento del debito, coll'interesse del 5 % dal momento del compimento dei lavori. Finiti i lavori, Müller dovrà consegnare alla S. A. Brunshwyler un pagherò a tre mesi che sarà rinnovato da tre mesi in tre mesi fino ad estinzione. contro l'acconto di 250 fr. b) Il committente C. Müller riconosce all'appaltatrice il diritto di proprietà su tutto l'impianto fino al completo tacitamento del prezzo pattuito. Oltre questo riscaldamento centrale, la Ditta Brunshwyler esegui per incarico di Carlo Müller altri lavori tra cui gli impianti sanitari e le condutture d'acqua della villa. Anche in riguardo a queste prestazioni, Carlo Müller dichiarava, con atto del 1 dicembre 1909, di riservare alla Brunshwyler il diritto di proprietà sui relativi impianti. B. - A lavori ultimati, e precisamente nel 1910, Carlo Müller cadde in fallimento, ed allora la Ditta assuntrice, con insinuazione 6 dicembre 1910, notificava all'amministrazione del fallimento un suo eredito residuo di 2779 fr. ed un suo diritto di proprietà sugli « impianti di riscaldamento e sanitari », riferendosi al contratto 10 luglio 1909 ed alla dichiarazione 1 dicembre 1909. Il eredito venne ammesso e inserito in graduatoria. Non così il diritto di proprietà, e però la Ditta Brunshwyler, con petizione 3 giugno 1911, conveniva in giudizio l'amministrazione del fallimento « Carlo Müller e moglie » con queste domande: « 10 La Ditta Brunshwyler è riconosciuta proprietaria dell'impianto per il riscaldamento centrale eseguito » nella causa del fallito

Carlo Müller sino a completo pagamento dello stesso.)} 20 Spese ecc.)} La Ditta attrice ha così limitato il litigio al riconoscimento della proprietà sull'impianto per il risaldamento, lasciando da canto gli impianti sanitari. L'Amministrazione dei fidi Carlo Müller e moglie contestò, nella sua risposta 27 giugno 1911 le ragioni dell'attrice, pretendendo che il credito fosse stato integralmente soluto e asserendo poi, tra altro, che il patto riservato dominio non esistesse più, come che l'impianto avesse intanto cessato di essere cosa mobile, per se esistente, essendo stato incorporato in modo inseparabile nello stabile. C. - La prima istanza, il Pretore di Locarno, ammise la rivendicazione dell'impianto, statuendo poi (di Sachenrecht. N° 22. 111 spositivo 20) che « nel caso in cui il completo pagamento dell'impianto non fosse effettuato, l'attrice fosse tenuta » alla restituzione degli acconti ricevuti, sotto deduzione della somma di 750 fr.), quale equa indennità per il deprezzamento delle cose vendute. 11 Tribunale di Appello, al quale ricorse la convenuta, giudicava invece con sentenza 23 settembre 1913: « 10 La domanda di rivendicazione 3 giugno 1911 non è ammessa. « 20 Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di giustizia di questa sede in 20 fr., oltre le spese di stampa » ecc., sono poste a carico dell'attrice, e comprese le ripetibili di ambo le parti. » D. - Di questa sentenza la parte attrice si appella al Tribunale federale per la via scritta con atto 28 gennaio 1914, riproponendo a questa Corte le domande della petizione 3 giugno 1911. Nella sua risposta 10 maggio 1914 la convenuta conclude al rigetto dell'appellazione, ripetendo gli argomenti accampati davanti alla prima istanza e rilevando in modo particolare due argomenti da essa svolti innanzi la Corte di Appello: l'impossibilità giuridica di una riserva della proprietà nel caso in esame, il contratto 10 luglio 1909 qualificandosi non come un contratto di compera-vendita, ma come un contratto di locazione d'opera o d'appalto; e subordinatamente, la caduca della clausola di riserva per la sua mancata iscrizione al registro pubblico previsto dall'art. 715 CCS. Considerando in diritto: 10 - L'appellazione fu introdotta nei termini e modi di diritto. Circa la proponibilità della stessa in riguardo ai requisiti previsti dagli art. 56-58 OGF, si osserva ciò che segue: È fuori di dubbio che si tratta di un giudizio di merito pronunciato in ultima istanza dalla competente

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.